

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. XVIII-*bis*
n. 19

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(*Estensore* DEL VECCHIO)

approvata nella seduta del 20 ottobre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO SUL DIRITTO ALL'INFORMAZIONE
NEI PROCEDIMENTI PENALI (COM(2010) 392 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 22 ottobre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 392 definitivo,

considerato che la proposta di direttiva è diretta a stabilire norme minime comuni relative al diritto degli indagati e degli imputati di essere informati sui loro diritti e sull'accusa, nell'ambito di procedimenti penali;

ricordato che essa costituisce la seconda misura di una tabella di marcia, adottata dal Consiglio il 30 novembre 2009 e pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* C 295 del 4 dicembre 2009, per il rafforzamento dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, di cui la prima misura è stata la proposta di direttiva sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali e le cui restanti misure previste riguardano: consulenza legale e assistenza legale gratuita; comunicazione con familiari, datori di lavoro e autorità consolari; garanzie speciali per indagati o imputati vulnerabili; libro verde sulla detenzione preventiva;

considerato che la proposta in oggetto, relativa al diritto all'informazione nei procedimenti penali, essendo fondata sull'articolo 82, paragrafo 2, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), è diretta a stabilire norme minime in materia di cooperazione giudiziaria penale, lasciando gli Stati membri liberi di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone, come ribadito dallo stesso articolo 10 della proposta;

considerato inoltre che il successivo paragrafo 3, dello stesso articolo 82 del TFUE, prevede la procedura del cosiddetto «freno d'emergenza», che consente allo Stato membro che ritenga che una direttiva proposta ai sensi del paragrafo 2 incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento giuridico penale, di investirne il Consiglio europeo, sospendendo così la procedura legislativa ordinaria,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

per quanto attiene al principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme, in quanto l'obiettivo di stabilire norme minime a tutela dei diritti procedurali di indagati o imputati in procedimenti penali, al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri e l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento nell'ambito della cooperazione giudiziaria, non può essere conseguito in maniera sufficiente dagli Stati membri;

per quanto attiene al principio di proporzionalità, la proposta appare conforme in quanto si limita a disporre ai fini dell'obiettivo di stabilire norme minime omogenee tra gli Stati membri, circa i modi e tempi

della comunicazione di informazioni agli indagati o imputati nei procedimenti penali, ribadendo espressamente, all'articolo 10, che nessuna disposizione può essere interpretata in modo tale da limitare o derogare ai diritti e alle garanzie procedurali nazionali che assicurano un livello di protezione più elevato;

la base giuridica appare correttamente individuata nell'articolo 82, paragrafo 2, del TFUE, secondo cui possono essere stabilite norme minime «per facilitare il riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni giudiziarie e la cooperazione di polizia e giudiziaria nelle materie penali aventi dimensione transnazionale», che possono riguardare, tra l'altro, «i diritti della persona nella procedura penale» e che inoltre devono tenere conto delle differenze tra le tradizioni giuridiche e gli ordinamenti giuridici degli Stati membri e non possono impedire a questi ultimi di mantenere o introdurre un livello più elevato di tutela delle persone;

nel merito, si esprime apprezzamento per l'intento della proposta di stabilire norme minime e omogenee in tutti gli Stati dell'Unione a tutela dei diritti della difesa nei processi penali, al fine di rafforzare l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento e della cooperazione in materia giudiziaria;

in relazione all'articolo 7, paragrafo 1, della proposta di direttiva, relativo al diritto di accesso al fascicolo in caso di detenzione, anche durante la fase dell'indagine, ancorché per i soli documenti rilevanti per stabilire la legittimità dell'arresto o della detenzione, si ritiene opportuno chiarire che la valutazione circa la pertinenza dei documenti consultabili debba essere effettuata dal giudice o comunque da organo terzo;

in relazione all'articolo 8, paragrafo 1, che impone agli Stati membri di predisporre una procedura che consenta di verificare che l'indagato o l'imputato abbia ricevuto tutte le informazioni previste, ai fini di una maggiore aderenza alla *ratio* della norma stessa e considerata la recente giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (*Panovits c. Cipro*, sentenza dell'11 dicembre 2008, n. 4268/04, paragrafo 67), secondo cui le autorità competenti degli Stati membri devono garantire che la persona arrestata abbia una «comprensione generale» delle informazioni contenute nella comunicazione dei diritti, potrebbe essere opportuno prevedere che gli Stati membri debbano assicurarsi che l'indagato o l'imputato non solo abbia ricevuto le informazioni comunicate, ma ne abbia anche una comprensione generale.

Si osserva, altresì, che l'applicazione della direttiva in argomento nell'ordinamento nazionale comporterà auspicabilmente il coinvolgimento dei Garanti dei diritti dei detenuti nelle procedure di verifica della ricezione e comprensione delle informazioni da parte dell'indagato o imputato e, necessariamente, la realizzazione di misure concrete per assicurare l'effettiva attuazione di quanto previsto dalla direttiva, compresa la disponibilità di adeguate risorse umane e finanziarie.

